

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale al seguente indirizzo pec: crnsa@pec.it.

Ancona, addì **27 OTT. 2021**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Pettorino

IL CONCESSIONARIO
C.R.N. S.p.a.
Marco Zammarchi

L'UFFICIALE ROGANTE
Avv. Gabriele Lucchini
Gabriele Lucchini

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 29/10/2021 al n. 1929 serie 1 con l'esazione di euro 1.487,00

L'Ufficiale Rogante
Avv. Gabriele Lucchini
Gabriele Lucchini

Validità prorogata fino al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data 08.03.2024

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante
Dot.ssa Maria Grazia Pittalà
Maria Grazia Pittalà

N. 00-18 del registro

N. 1865 del repertorio

Concessioni - Anno **2021**

AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

LICENZA SUPPLETIVA EX ART. 24 REG. COD. NAV.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;
Visto il D.M. 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 06/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
Visto ancora il D.M. 5/07/2021, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art. 8 della L. 28/01/1994 n. 84;
Vista la Delibera Commissariale n. 26/2021 del 02/08/2021 con la quale è stato nominato, quale Ufficiale Rogante di questa Autorità di Sistema Portuale, l'Avv. Gabriele Lucchini, Funzionario Responsabile presso la Divisione Gare, Appalti, Contratti - Contenzioso ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 del Regolamento Codice della Navigazione;
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione;
Visti gli artt. 8 e 24 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
Vista la licenza n. 00-7/2018 del 08/02/2018, rep. 1238, della durata quadriennale con scadenza al 31.12.2021 in ragione della applicazione della proroga di un anno, ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77, avente ad oggetto: "uno scalo di alaggio e varo delle unità prodotte di mq. 1.386,00, una banchina di allestimento di mq. 1.632,00 e la rimanente area di mq. 3.456,02 adibita allo stoccaggio di sezioni prefabbricate di scalo, un'area scoperta di mq. 6.115,69 ed una parte del manufatto MO5 adibito ad officina di mq. 607,34"
Vista la nota prot. n. PAR-3033-29_06_2018 con cui questa Autorità ha rilasciato il nulla osta ai soli fini demaniali marittimi alla realizzazione delle opere a mare di potenziamento della banchina e dei pontili esistenti e delle opere a terra sul piazzale prospiciente (fase 1), in relazione alla documentazione prodotta dalla Società ed assunta con prot. n. ARR-3770-27_04_2018 e ARR-4386-22_05_2018, ferma restando l'acquisizione da parte della stessa degli ulteriori pareri e/o autorizzazioni di altri Enti preposti per i rispettivi aspetti di competenza;
Vista l'istanza assunta al prot. n. ARR-6134-20_07_2018 e successive integrazioni presentata dal Sig. Marco Zammarchi, in qualità di Amministratore della società C.R.N. S.p.a., C.F. 01467800411 e P. IVA 01584860421, con sede in Ancona (AN), Via E. Mattei n. 26, per la concessione di mq. 27.235,00 di specchio acqueo antistante la zona demaniale già oggetto della sopra richiamata licenza, così come integrata e modificata con prot. n. ARR-1455-26_02_2019 per l'utilizzo dello specchio acqueo di mq. 18.000,00;
Visto l'atto di sottomissione per anticipata occupazione ai sensi dell'art. 38 Cod. Nav. n. 00-11/2019 del 07.03.2019, rep. 1466, per utilizzo dello specchio acqueo di mq. 18.000,00 prospiciente l'area in concessione già assentita con licenza n. 00-7/2018 del 08/02/2018, rep. 1238, per successivo rilascio della licenza suppletiva ex art. 24 Reg. Cod. Nav.
Vista la nota prot. n. 5527 del 06/02/2019 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ancona, ai fini di cui all'art. 19 D.lgs. 374/90, ha preso atto dell'utilizzo dello specchio acqueo;
Vista la delibera n. 33 in data 29/09/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;
Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 12.288,12, in data 25/10/2021, richiesto con atto di accertamento n. 00-185/21 in data 01/10/2021;
Vista la polizza fidejussoria n. 402345803 emessa dalla società AXA Assicurazioni spa per l'importo di € 40.000,00, e relativa quietanza di avvenuto pagamento del premio per il periodo 30/06/2021 - 31/12/2021, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale delle aree a terra;
Vista la quietanza di avvenuto versamento in data 27/02/2019 dell'importo di € 50.000,00, quale deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale per lo specchio acqueo;
Vista la dichiarazione di assicurazione All Risks emessa dalla società Generali Italia Spa, convenzione n. 410368855, polizza n. 410369080 (Incendio) e n. 410369081 (Furto) con garanzia ricorso terzi per € 500.000,00 e relative appendici di vincolo n. 01/2021, per lo specchio acqueo, e n. 02/2021 per le aree a terra con vincolo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 27/07/2021 PR_ANUTG_Ingresso_0067179_20201120 B.D.N.A., attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n. ARR-9840-27_07_2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

CONCEDE
ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav.

alla società **C.R.N. S.p.a.**

codice fiscale **01467800411**

la variazione al contenuto della licenza n. 00-7/2018 del 08/02/2018, rep. 1238, ricognitiva dello specchio acqueo oggetto di atto di sottomissione n. 00-11/2019 del 07.03.2019, rep. 1466 e della realizzazione delle opere a mare di potenziamento della banchina e dei pontili esistenti e delle opere a terra sul piazzale prospiciente, il tutto per complessivi mq. 14.885,00 di cui: A) mq. 18.000,00 di specchio acqueo; B) mq. 842,00 di superficie coperta suddivisa in parte del manufatto MOS adibito ad officina ed in parte della palazzina uffici/manutenzione/equipaggi; C) mq. 12.243,00 di area scoperta costituenti le banchine di allestimento e lo scalo di alaggio, il tutto per lo svolgimento delle attività di cantieristica navale

e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente licenza suppletiva:

Canone dovuto anno 2021 = € 41.155,69 (salvo conguaglio, da rivalutare per gli anni successivi in base all'indice ISTAT).

All'importo di cui sopra, in coerenza con le determinazioni recate nel nulla osta demaniale prot. PAR-3033-29_06_2018, è stata applicata la riduzione del 50% prevista con la suddetta autorizzazione, con riferimento ai canoni demaniali relativi alle annualità 2019, 2020 e 2021, per l'importo complessivo € 26.512,93, come riportato nell'atto di accertamento n. 00-185/21 del 01/10/2021.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata pari a quella della licenza n. 00-7/2018 del 08/02/2018, rep. 1238, cui accede quindi **con scadenza alla data del 31/12/2021**, così come prorogata ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett b) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020 n. 77.

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, su semplice intimazione scritta del Legale Rappresentante, notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della

concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è, altresì, subordinata, oltre alle prescrizioni già riportate nella licenza n. 00-23/2020 del 06/08/2020 rep. 1643 che qui si intendono integralmente richiamate, alle seguenti condizioni che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Rispetto di quanto già previsto con la licenza n. 00-7/2018 del 08/02/2018, rep. 1238;
- 2) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 3) Il concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettarle come in effetti le accetta;
- 4) Il concessionario non potrà iniziare gli eventuali lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto il prescritto titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ogni altro assenso che sia dovuto per legge da altri soggetti istituzionali competenti;
- 5) Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario;
- 6) Non dovranno arrecarsi interferenze e/o danni a carico di strutture/arredi portuali, di concessioni demaniali marittime, di beni altrui e proprietà e/o di terzi in genere che, qualora dovessero verificarsi, resteranno a carico esclusivo dei responsabili dei lavori;
- 7) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio;
- 8) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- 9) Il concessionario si impegna ad adeguare la propria concessione, pena la decadenza e senza alcuna pretesa a carico dell'Amministrazione concedente, alle eventuali diverse previsioni che potrebbero essere disciplinate con l'approvando Piano Regolatore Portuale;
- 10) Il Concessionario è tenuto alla produzione del titolo in corso di validità recante autorizzazione alla gestione, al trattamento ed allo scarico di acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ove previsto dalla vigente normativa, restando a carico dello stesso gli adempimenti volti alla tutela ambientale evitando qualsivoglia tipologia di contaminazione provvedendo ad attivare le necessarie misure di mitigazione di emissione di polveri e/o altro materiale, per come previsto dalla richiamata normativa;
- 11) Lo spazio adibito alle operazioni di movimentazione e deposito dovrà essere permanentemente segnalato in tutto il suo perimetro con adeguati dispositivi segnaletici convenzionali, affinché non abbiano mai a verificarsi interferenze verso le limitrofe attività portuali e verso la circostante circolazione viaria;
- 12) Le attività dovranno essere svolte in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare si richiamano il D.lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 13) Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materia di tutela ambientale, di sicurezza fisica e salute dei lavoratori, di polizia marittima e sicurezza doganale;
- 14) Il concessionario, a cure ed oneri propri, provvederà al conseguimento dei titoli autorizzativi nonché alle incombenze per legge dovuti nella fattispecie, di qualunque ordine e grado, ivi inclusi gli aggiornamenti catastali.
- 15) È fatto salvo ogni diverso parere e qualunque ulteriore prescrizione di altri organi istituzionali competenti;
- 16) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 17) **Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione per euro 1.373,00, determinato sull'importo complessivo del canone di € 68.628,05, relativo alla concessione in ampliamento dello specchio acqueo con decorrenza in anticipata occupazione con relativo atto di sottomissione dal 25.02.2019, tramite versamento virtuale mediante F24 e alle spese relative ai valori bollati per euro 114,00.**

IL CONCESSIONARIO

C.R.N. S.p.a.


Marco Zammarchi



VIA RODOLFO MAZZOLA



PLANIMETRIA GENERALE





scala 1:500



INGRESSO DA VIA MATTEI 21
PASSO CARRABILE N. 2859

VIA ENRICO MATTEI



-  PROPRIETA' CRN
 -  SPECCHIO ACQUEO
MQ. 18000
 -  SUPERFICIE AREA
COPERTA MQ. 842
 -  SUPERFICIE AREA
SCOPERTA MQ. 12243
- TOTALE MQ. 13085

STUDIO DI INGEGNERIA TALEVI
 Piazza Cavour 13 - 60121 Ancona Tel. 071/200020 - Fax 071/203348
 e-mail : info@studiotalevi.it



COMUNE DI ANCONA

PROGETTO ARCHITETTONICO

COMMITTENTE : CANTIERE NAVALE C.R.N. S.P.A.


OGGETTO : CONCESSIONE DEMANIALE
STABILIMENTO CRN VIA MATTEI
ZONA ZIPA PORTO DI ANCONA

DATA : 20.10.2021 REV. : N° PROG.:

ELABORATO: PLANIMETRIA SCALA 1:500

TAVOLA **P**

Disegno di proprietà dei progettisti. Lo studio tutela i propri diritti a termini di legge



Handwritten signatures and initials